

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2282

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MASTRANTUONO, LABRIOLA, ANEDDA,  
MARTUCCI, FERRI, MACERATINI**

Modifica dell'articolo 13 e abrogazione dell'articolo 51 della legge 21 novembre 1991, n. 374, recante « Istituzione del giudice di pace »

*Presentata il 19 febbraio 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 21 novembre 1991, n. 374, ha istituito il giudice di pace al fine di alleggerire il carico di lavoro della magistratura togata ed accelerare i processi, che nel nostro ordinamento hanno lunghi tempi di definizione. Tuttavia, la mancanza di strutture e di personale non ha consentito l'entrata in vigore nei termini previsti ed è stato necessario un provvedimento di proroga al 3 gennaio 1994 avvenuto con la legge 4 dicembre 1992, n. 477. Tra l'altro, era previsto l'utilizzo dei messi di conciliazione dipendenti comunali solo per un triennio, in luogo di una definitiva applicazione che serviva per coprire i vuoti di organico degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti.

In sede di definitiva approvazione della citata legge n. 374 del 1991, la Camera sottolineava la necessità di una modifica degli articoli 13 e 51 e, nella seduta del 7 novembre 1991, nonostante il Governo avesse assicurato che nell'organizzazione degli uffici del giudice di pace « ... sarebbero state garantite uguali responsabilità e carico di lavoro per gli ufficiali giudiziari ed i messi di conciliazione dipendenti comunali » venivano presentati gli ordini del giorno n. 9/5251/1 e 9/5251/2, che impegnavano il Governo « ad assumere idonee iniziative affinché i messi di conciliazione dipendenti comunali fossero utilizzati senza soluzione di continuità per non disperdere il loro proficuo lavoro ».

Il Governo accoglieva gli ordini del giorno, ma sino ad oggi non ha dato ad essi concreta attuazione. Anzi, con la circolare del 28 aprile 1992 il Ministro di grazia e giustizia, nel fornire le indicazioni di massima per l'attuazione della legge n. 374 del 1991, ha precisato che il personale recato in aumento, di cui al comma 3 dell'articolo 12 (1360 unità ausiliarie) non sarà destinato all'ufficio notifiche del giudice di pace, ma agli uffici notifiche delle corti di appello e dei tribunali.

Così gli uffici notificazioni e protesti, che già nel 1990 abbisognavano di incrementi di organici per 2202 unità, rimangono totalmente scoperti, nonostante l'entrata in vigore della normativa sul giudice di pace.

A seguito di ciò la Camera dei deputati, nella seduta del 1° dicembre 1992, preoccupata della carenza di organico negli uffici notifiche, con ripercussioni negative sulla efficienza e funzionalità

dell'istituita magistratura onoraria, in sede di approvazione del disegno di legge n. 1746 (recante proroga di alcune disposizioni della legge n. 374 del 1991, istitutiva del giudice di pace) ha impegnato nuovamente il Governo con l'ordine del giorno n. 9/1746/6 « ad emanare opportune disposizioni per consentire l'effettiva utilizzazione, negli istituendi uffici del giudice di pace, dei messi di conciliazione dipendenti comunali » ed a riferire entro il 31 gennaio 1993. Ma il termine è decorso senza alcuna iniziativa del Governo mentre si preparano i provvedimenti per il decollo di nuovi uffici giudiziari.

Si rende, perciò, necessaria una iniziativa parlamentare per modificare l'articolo 13 della legge n. 374 del 1991, con conseguente abrogazione dell'articolo 51.

La presente proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituito dal seguente:

« ART. 13. (*Notificazione degli atti*). 1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, e, fino ad esaurimento del ruolo, i messi di conciliazione dipendenti comunali in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace ».

## ART. 2.

1. L'articolo 51 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogato.